FONDO PENSIONE INTERNO

Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 9141

Istituito in Italia

Via Cassa di Risparmio, 12 – 39100 Bolzano

+39 0471 231262

FondoPensionePensionsfonds@sparkasse.it
certspkbz@pec.sparkasse.it

https://www.sparkasse.it/fondo-pensione/

# DOCUMENTO SULLE RENDITE

## Rendita vitalizia
## Rendita a durata definita
## Prelievi liberamenti determinabili
## Erogazione frazionata

**Edizione ottobre 2026**

# Sommario


1. OGGETTO *3*
2. DESCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE 3
3. PREMIO DI ASSICURAZIONE 4
4. CARICAMENTI, COSTI E SPESE DI GESTIONE 5
5. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 5
6. COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI OPERATIVE 6
7. LE NUOVE PRESTAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 199/2025 6

# DOCUMENTO SULLE RENDITE

## 1. OGGETTO

Il presente Documento disciplina in primo luogo la **Convenzione** per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita, stipulata con decorrenza 01/08/2024, tra il **FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.** (di seguito per brevità denominato "Fondo" o "Contraente"), iscritto al n. 9141 della Sezione I° dell'Albo Speciale dei Fondi Pensione e che agisce in nome e per conto di tutti i propri Soci (per il seguito denominati "Iscritti" o "Assicurati") e **GENERALI ITALIA SPA** (di seguito per brevità denominata "**Società**"), con sede in Via Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV), iscritta all'albo delle imprese IVASS il 03/01/2008 al n. 1.00021 e appartenente al Gruppo Generali, che di seguito potranno anche essere definite singolarmente come "Parte" e collettivamente come le "Parti".

La convenzione è regolata:

a) dalle Condizioni di assicurazione del Set informativo "*Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata ed. 06/24"*, consegnato al Contraente;
b) dalle Condizioni Speciali di Assicurazione;
c) da eventuali Appendici successive;
d) dalle disposizioni legislative in materia.

La seconda parte del documento illustra, invece, le prestazioni pensionistiche introdotte nell'ordinamento dalla Legge 11/2026, alla cui erogazione provvede direttamente il Fondo e, segnatamente:

- la rendita a durata definita
- i prelievi liberamenti determinabili
- l´erogazione frazionata

## 2. DESCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia a premio unico, nelle articolazioni meglio descritte nel prosieguo, in relazione agli Aderenti al Fondo che, avendo maturato i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo, dal Decreto Lgs. 252/05 (di seguito "Decreto"), nonché dalla normativa di riferimento in vigore tempo per tempo, siano inseriti in

assicurazione su indicazione del Fondo.

Il Fondo può richiedere, in relazione al singolo Aderente e come regolamentato dalle Condizioni di assicurazione contenute nel Set Informativo, l'erogazione di una delle seguenti **tipologie di rendita immediata**:

- vitalizia;
- certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
- certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia;
- reversibile;
- controassicurata

L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita prescelta si ottiene dividendo il premio versato alla Società, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita indicato nel contratto siglato con la Società.

I tassi di conversione in rendita sono specifici per ciascuna tipologia di rendita prescelta e sono calcolati in funzione dell'età e del sesso dell'assicurato; in caso di rendita reversibile il coefficiente da applicare è determinato anche con riferimento all'età e al sesso del reversionario e alla percentuale di reversibilità scelta.

La rendita, come quantificata al punto precedente, sarà rivalutata ad ogni ricorrenza annuale secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali contenute nel Set Informativo (art. 4 "Clausola di rivalutazione").

## 3. PREMIO DI ASSICURAZIONE

La Società si impegna a corrispondere agli Aderenti e/o agli aventi diritto le prestazioni oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.

I premi saranno versati in unica soluzione con idonei mezzi di pagamento come definiti nel Set Informativo e il Contraente ne darà immediata comunicazione alla Società.

La Società rilascerà, a fronte del pagamento di ciascun premio, idonea documentazione riportante gli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione iniziale assicurata.

## 4. CARICAMENTI, COSTI E SPESE DI GESTIONE

a) Costi sul premio

| | |
|---|---|
| Caricamenti percentuali sul premio | 0,50% |

b) Costi sul rendimento della gestione separata

| | |
|---|---|
| Valore trattenuto base | 0,80% |
| Se rendimento della gestione separata ≥ 2,10% e < 2,20% | +0,02% |
| Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%) | +0,02% |

c) Costi per l'erogazione della rendita

| | |
|---|---|
| Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese | 1,25% per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione |

Si specifica che per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita sono applicati i costi sopra esposti ai punti a) e b).

La somma dei costi sopra esposti ai punti a) e b) rappresenta i costi di caricamento complessivamente applicati.

## 5. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha decorrenza dal 01/08/2024 e durata pari a 5 anni. La scadenza della Convenzione non avrà effetto:

- sulle rendite in corso di erogazione, che resteranno in vigore alle condizioni previste dalla Convenzione;

- sulle rendite per le quali verrà fatta richiesta prima della scadenza della Convenzione, ma che

verranno erogate successivamente ad essa, purché il pagamento del premio unico avvenga entro i 2 mesi successivi alla scadenza stessa pena decadenza del diritto alla rendita

## 6. COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI OPERATIVE

Tutte le comunicazioni devono essere formulate tramite e-mail al seguente indirizzo:

fondopensionepensionsfonds@sparkasse.it

Le disposizioni operative e la modulistica necessaria per effettuare la richiesta sono consultabili nell´applicativo **MyWelf** a cui si accede nell´apposita sezione intranet dedicata e nella sezione dedicata al Fondo Pensioni del sito internet della Banca.

## 7. LE NUOVE PRESTAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 199/2025

L'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia generalmente erogata da una compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo pensione.

Dal 1° luglio 2026 e dal 31 ottobre 2026 si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

- la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
- l'erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis)

Le Istruzioni della COVIP del 25 giugno 2026 e del 22 ottobre 2026 forniscono le indicazioni operative per l'applicazione omogenea di tali disposizioni da parte di tutti i fondi pensione a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono disponibili per tutti gli aderenti ai fondi pensione a contribuzione definita soggetti al D.Lgs. 252/2005. Sono invece esclusi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati (soggetti ancora al D.Lgs. 124/1993), che potranno tuttavia accedervi trasferendo

la posizione in un'altra forma pensionistica complementare.

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea).

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

| Tema | Cosa prevede la normativa |
|---|---|
| **Alternative alla rendita vitalizia** | Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro. |
| **Quota in capitale** | Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia. |
| **Irrevocabilità della scelta** | Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia. |
| **Stop alle prerogative di accumulo** | Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario. |
| **Contribuzione** | Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente). |
| **Cumulo con RITA** | Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni. |
| **Montante residuo investito** | Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta. In caso di mancata scelta, l'intero montante sarà impiegato nella Linea Garantita. |
| **Decesso del beneficiario** | Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete. |

| Tema | Cosa prevede la normativa |
|---|---|
| **Costi** | I costi addebitati sono limitati alle sole commissioni per la gestione finanziaria, secondo quanto indicato nella scheda "I costi" della Nota Informativa. |
| **Tempi di erogazione** | Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì, in fase di prima applicazione, del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi. |

## LA RENDITA A DURATA DEFINITA

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita, calcolata dall'ISTAT, risultante al momento della richiesta.

**NB: La durata della prestazione non è legata alla tua sopravvivenza effettiva. L'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.**

Durata standard: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). Esempio: se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

In sintesi: se il comparto ha reso bene, la rata sarà più alta; se ha perso valore, la rata sarà più bassa.

La prestazione verrà erogata dal Fondo con cadenza annuale.

### Esempio numerico

*Ipotesi: montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale → 60 quote per rata (fisse).*

| Anno | Valore quota | Quote erogate (rata) | Importo rata (€)* | Quote residue |
|---|---|---|---|---|
| **Inizio** | — | 60 (1.200 ÷ 20) | — | 1.200 |
| Anno 1 | 25,00 € | 60 | 1.500,00 | 1.140 |
| Anno 2 | 26,50 € | 60 | 1.590,00 | 1.080 |
| Anno 3 | 23,80 € | 60 | 1.428,00 | 1.020 |
| Anno 4 | 27,10 € | 60 | 1.626,00 | 960 |

** L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.*

### Rischi da considerare

- *Rischio di longevità: se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.*
- *Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito.*
- *Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.*

## PRELIEVI LIBERAMENTI DETERMINABILI

I prelievi liberamente determinabili sono una soluzione flessibile di riscossione della rendita a durata definita: puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto o, in alternativa, nella Linea Garantita.

Non puoi prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, puoi prelevare fino all'intero montante residuo.

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita annua a durata definita figurativa.

### Esempio numerico

*Ipotesi: montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.*

| Anno | Valore quota | Quote erogabili (residue + 60 maturate) | Massimo importo richiedile | Quote richieste | Importo prelevato | Quote residue | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 1 | 25,00 € | 60 | 1.500,00 € | 50 | 1.250,00 € | 10 | Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili |
| Anno 2 | 26,50 € | 70 | 1.855,00 € | 0 | 0,00 € | 70 | Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano |
| Anno 3 | 23,80 € | 130 | 3.094,00 € | 130 | 3.094,00 € | 0 | Prelievo massimo, la somma disponibile si azzera |
| Anno 4 | 27,10 € | 60 | 1.626,00 € | 30 | 813,00 € | 30 | Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi |

### Limiti operativi

*Il Fondo ha stabilito un intervallo minimo di un anno tra una richiesta di prelievo e quella successiva.*

### Rischi da considerare

- *Rischio di longevità: se prelevi tutti gli importi al compimento dell'età media determinata dall'ISTAT potresti esaurire, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultimo prelievo.*
- *Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i mercati finanziari.*
- *Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.*

## EROGAZIONE FRAZIONATA

L'erogazione frazionata ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo da te scelto liberamente. A differenza della rendita a durata definita, la

durata non è collegata alla tua speranza di vita: sei tu a decidere per quanti anni vuoi ricevere le rate, nel rispetto del limite minimo di 5 anni fissato dalla legge.

**Come scegli la durata e la periodicità**

Al momento della richiesta devi indicare:

• il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);

• la periodicità delle rate in base alle opzioni offerte dal Fondo – allo stato attuale solamente la periodicità annuale.

**Come si calcola l'importo delle rate**

Il meccanismo è analogo alla rendita a durata definita: a ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare con i mercati.

**Disponibilità**

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da quella data.

## Rischi da considerare

- *Rischio di longevità: se il periodo scelto si conclude prima della tua vita, non riceverai più alcuna erogazione dal Fondo.*
- *Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto.*
- *Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.*